

PROVINCIA DI MANTOVA

ATTO DIRIGENZIALE n° PD / 937 27/08/2019

Area 4 - Tutela e valorizzazione dell'ambiente

Servizio Inquinamento Rifiuti, SIN - AIA

ISTRUTTORE: GALEAZZI GIAMPAOLO

OGGETTO:

DITTA SANTO STEFANO ENERGIA S.A.C.R.L. CON SEDE LEGALE E IMPIANTO IN CASALMORO - VIA SAN FAUSTINO N.52.
AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ALIMENTATO DA FONTI RINNOVABILI.
MODIFICHE NON SOSTANZIALI E CONTESTUALE DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA - EX ART.14, C.2, LEGGE N.241/1990 E S.M.I.

IL DIRIGENTE DELL'AREA TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE

DECISIONE

Sono autorizzate modifiche non sostanziali all'impianto di cui all'Atto del Dirigente del Settore Ambiente n.21/67 del 21/03/12 e succ.mod., avente ad oggetto *“Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili”* rilasciata alla Ditta SANTO STEFANO ENERGIA S.A.C.R.L. con sede legale e impianto sito in Casalmoro, Via San Faustino n.52.

Il presente atto costituisce anche determinazione di conclusione positiva della Conferenza di Servizi decisoria ex art.14, c.2, della Legge n.241/1990 e s.m.i.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

L'esito della Conferenza di Servizi svolta in forma semplificata e in modalità asincrona, ha sancito i presupposti di fatto e di diritto previsti dall'ordinamento per l'adozione della presente determinazione di conclusione dei lavori e ha evidenziato l'esistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla normativa vigente per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione delle modifiche non sostanziali in corso d'esercizio all'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili di cui si tratta.

CONTESTO DI RIFERIMENTO

Il Sig. Lanfredi Gabriele in qualità di legale rappresentante della Ditta SANTO STEFANO ENERGIA S.A.C.R.L., ha compilato nella piattaforma regionale MUTA in data 02/10/17 - pratica FER AU *“FERA 70008”* - una richiesta di modifiche non sostanziali all'impianto sopra citato, in atti provinciali prot.n.43782 del 02/10/17, successivamente integrata via PEC con nota in atti provinciali prot.n.44103 del 04/10/2017.

Tale istanza viene presentata in esecuzione a quanto disposto nel provvedimento di diffida emesso dalla Provincia di Mantova con l'Atto Dirigenziale n.PD/1106 del 04/09/2017, notificato alla Ditta in oggetto con PEC prot.n.39644 del 04/09/2017.

Inoltre, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n.118 del 19/05/2016 *“Regolamento recante aggiornamento dei valori limite di emissione in atmosfera per le emissioni di carbonio organico totale degli impianti alimentati a biogas, ai sensi dell'art.281, comma 5, del Decreto Legislativo n.152 del 2006”*, la Ditta ha presentato istanza, in atti provinciali prot.n.39877 del 14/09/2016, ai fini dell'aggiornamento dei limiti emissivi del cogeneratore.

L'impianto è in esercizio e con il presente provvedimento non vengono modificate la produzione di energia - potenza elettrica pari a 999 kWe, la potenza termica nominale complessiva pari a 2.462 kWt, la producibilità massima di biogas annua e la parte impiantistica.

La Provincia di Mantova, in qualità di Autorità Competente procede, in base all'istruttoria tecnica, a concedere le autorizzazioni con gli atti conseguenti, nel termine di 90 giorni dalla presentazione dell'istanza; tali termini sono sospesi in caso di richiesta di integrazioni e chiarimenti.

ISTRUTTORIA

Il Responsabile del procedimento, considerate tali modifiche non sostanziali, ai sensi dell'art.5 del D.L.vo n.28 del 03/03/11, con nota trasmessa via PEC, prot.n.29472 del 13/07/18, ha avviato, ai sensi dell'art.12, comma 3, del D.Lgs. n.387/2003 e s.m.i. e della L.n.241/90 e s.m.i., il procedimento ai fini dell'emissione del provvedimento autorizzativo di recepimento delle modifiche proposte, e convocato la Conferenza dei Servizi in forma semplificata e in modalità asincrona, comunicando alle Amministrazioni coinvolte nel procedimento che:

“- entro il termine perentorio di 15 giorni possono richiedere, ai sensi comma 7 dell'art.2 della L.241/90 e s.m.i., integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;

- entro il termine perentorio di 30 giorni,.....devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza;

- solo nel caso in cui nel procedimento si verificano le condizioni di cui al comma 6 dell'art.14 – bis della L.241/90 e s.m.i., la data dell'eventuale riunione in modalità sincrona di cui all'art.14-ter,è fissata per il giorno 28/08/18”.

Pertanto, i termini perentori entro i quali le Amministrazioni coinvolte dovevano:

- richiedere integrazioni o chiarimenti è decorso il 28/07/2018;

- rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza è decorso il 12/08/2018.

Entro il termine di cui sopra, è stato acquisito unicamente il seguente atto di assenso:

- il Comune di Casalmoro con nota prot.n.2840 del 16/07/18, trasmessa via PEC, in atti provinciali prot.n.29737 del 16/07/2018, *“...esprime atto di assenso non condizionato, all'esecuzione di modifiche non sostanziali all'autorizzazione....”.*

In data 22/08/2018, è pervenuta via PEC, dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Mantova la nota in atti provinciali prot.n.34267, con la quale è stata trasmessa l'Attestazione di Rinnovo Periodico di Conformità Antincendio – prot.n.0003616 del 28/03/2018.

Descrizione delle modifiche non sostanziali

Le modifiche non sostanziali sono relative alla realizzazione delle opere di separazione e trattamento delle acque di dilavamento dei piazzali e delle trincee, come disposto dal provvedimento di diffida di cui all'Atto Dirigenziale n.PD/1106 del 04/09/2017 sopra citato.

Tale intervento comporta:

- l'installazione di una doppia pompa di sollevamento a marcia alternata da 20 l/s, per il rilancio del percolato alla prevasca di carico, al fine di impedire il rigurgito della rete in caso di guasto di una delle due pompe; un'altra pompa di sollevamento da 20 l/s installata nella cameretta acque meteoriche, consente di convogliare alla prevasca le acque meteoriche di dilavamento dei primi 15 minuti di pioggia;

- la realizzazione di una doppia linea di fognature raccolta colaticci e raccolta acque meteoriche nelle trincee e nei piazzali di manovra antistanti le stesse, in sostituzione delle griglie in testata alle trincee, precedentemente autorizzate; le linee saranno dotate di chiusini ciechi o caditoie alternate a seconda dello stato di utilizzo delle trincee;

- la realizzazione di un impianto di separazione per il convogliamento dei primi 5 mm. delle acque di dilavamento dei piazzali e delle trincee per essere poi avviate

all'impianto stesso; l'impianto di raccolta acque di dilavamento è costituito da una vasca interrata dotata di pompa sommersa di mandata alla vasca ed è ubicata di fronte all'ingresso dell'impianto;

- l'installazione di un tappo/paratia a monte dello scarico nel fosso delle acque meteoriche, da attivare in caso di eventi accidentali.

Il nuovo assetto delle linee dei percolati, delle acque meteoriche, della vasca di raccolta acque di dilavamento e del pozzetto con tappo/paratia è rappresentato nella Tavola 2, parte integrante e sostanziale del presente atto, che sostituisce la tavola 17, parte integrante e sostanziale dell'Atto Dirigenziale n.PD/1197 del 25/07/2016.

Inoltre, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n.118 del 19/05/2016 "*Regolamento recante aggiornamento dei valori limite di emissione in atmosfera per le emissioni di carbonio organico totale degli impianti alimentati a biogas, ai sensi dell'art.281, comma 5, del Decreto Legislativo n.152 del 2006*", vista la richiesta della Ditta sopra citata, con il presente atto si provvede anche ad aggiornare i limiti emissivi del cogeneratore, riportati nell'Allegato Tecnico A, cap. "**EMISSIONI IN ATMOSFERA**", parte integrante e sostanziale dell'Atto Dirigenziale n.21/67 del 21/03/12, sostituendoli con i nuovi valori, previsti anche dalla Regione Lombardia con D.G.R. n.3934 del 06/08/2012.

Le modifiche non sostanziali di cui sopra, non comportano variazioni quali-quantitative dei flussi emissivi in atmosfera, delle emissioni acustiche e nella produzione del digestato.

L'istruttoria compiuta si è conclusa con esito positivo.

Il presente atto costituisce anche determinazione di conclusione positiva della Conferenza di Servizi decisoria, ai sensi dell'ex art.14, c.2, della Legge n.241/1990 e s.m.i., svoltasi in forma semplificata e in modalità asincrona, come previsto dall'art.14-bis, comma 5, della citata Legge, indetta e svolta come chiaramente specificato nelle premesse di cui sopra, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle Amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati, per il rilascio alla Ditta SANTO STEFANO ENERGIA S.A.C.R.L. con sede legale e impianto sito in Casalmoro, Via San Faustino n.52, delle modifiche non sostanziali all'impianto di cui all'Atto del Dirigente del Settore Ambiente n.21/67 del 21/03/12 e succ.mod.

Il procedimento, fatti salvi i termini di sospensione, è durato 370 giorni in relazione alla carenza delle risorse di personale a disposizione in rapporto al carico di lavoro per le attività assegnate.

Si dà atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse, in capo al Dirigente d'Area, che adotta il provvedimento finale, al Responsabile del procedimento, all'istruttore e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali (art.6 bis della legge n. 241/1990 come introdotto dall'art.1 comma 41 della L.n.190/2012).

RIFERIMENTI NORMATIVI E ATTI DI ORGANIZZAZIONE INTERNA

Richiamati:

* il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n.387 "Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" e s.m.i.;

* la Legge 7 agosto 1990 n.241 "Nuove norme in materia di procedimento

- amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
 - * il D.L.vo 3 aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
 - * il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";
 - * il D.L.vo 3 marzo 2011, n.28;
 - * la D.G.R. n.3298 del 18/04/12 "Linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (FER).....";
 - * la D.G.R. n.3934 del 06/08/2012 "Criteri per l'installazione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia collocati sul territorio regionale",
- * il provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente, Sistemi Informativi e Innovazione, prot.n.30276 del 20/05/2019, di attribuzione dell'incarico nella posizione organizzativa denominata "Servizio Inquinamento e Rifiuti - SIN - AIA";
 - * acquisito il parere favorevole nella regolarità istruttoria da parte del Responsabile del procedimento Dott. Giampaolo Galeazzi per le modifiche non sostanziali all'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili;

adotta la **DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA** della Conferenza di Servizi decisoria ex art.14, c.2, della Legge n.241/1990 e s.m.i., in forma semplificata e in modalità asincrona, come previsto dall'art.14-bis, comma 5, della citata Legge, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle Amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati, finalizzata al positivo accoglimento della richiesta della Ditta SANTO STEFANO ENERGIA S.A.C.R.L. di modifiche non sostanziali all'impianto di produzione di energia elettrica da FER di cui all'Atto del Dirigente del Settore Ambiente n.21/67 del 21/03/12 e succ.mod.

e contestualmente,

AUTORIZZA

la Ditta SANTO STEFANO ENERGIA S.A.C.R.L. con sede legale in Casalmoro, Via San Faustino n.52, nella persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi dell'art.12 del Decreto Legislativo n.387/2003 e s.m.i., alle modifiche non sostanziali all'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili sito in comune di Casalmoro in Via San Faustino n.52, autorizzato con l'Atto del Dirigente del Settore Ambiente n.21/67 del 21/03/12, come dettagliate nel capitolo sotto riportato, che integra e sostituisce alcune parti riportate al Capitolo "**DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E DEL PROCESSO**" dell'Allegato Tecnico A all'Atto sopra citato, come modificato dall'Atto Dirigenziale n.PD/1197 del 25/07/2016.

Descrizione delle modifiche non sostanziali

Sono approvate modifiche non sostanziali all'impianto di cui si tratta, relative alla realizzazione delle opere di separazione e trattamento delle acque di dilavamento dei piazzali e delle trincee, come disposto dal provvedimento di diffida di cui all'Atto Dirigenziale n.PD/1106 del 04/09/2017 sopra citato, quali:

- l'installazione di una doppia pompa di sollevamento a marcia alternata da 20 l/s, per il rilancio del percolato alla prevasca di carico, al fine di impedire il rigurgito della rete in caso di guasto di una delle due pompe; un'altra pompa di sollevamento da 20 l/s installata nella cameretta acque meteoriche, consente di convogliare alla prevasca le acque meteoriche di dilavamento dei primi 15 minuti di pioggia;

- la realizzazione di una doppia linea di fognature raccolta colaticci e raccolta acque meteoriche nelle trincee e nei piazzali di manovra antistanti le stesse, in sostituzione delle griglie in testata alle trincee, precedentemente autorizzate; le linee saranno dotate di chiusini ciechi o caditoie alternate a seconda dello stato di utilizzo delle trincee;
- la realizzazione di un impianto di separazione per il convogliamento dei primi 5 mm. delle acque di dilavamento dei piazzali e delle trincee per essere poi avviate all'impianto stesso; l'impianto di raccolta acque di dilavamento è costituito da una vasca interrata dotata di pompa sommersa di mandata alla vasca ed è ubicata di fronte all'ingresso dell'impianto;
- l'installazione di un tappo/paratia a monte dello scarico nel fosso delle acque meteoriche, da attivare in caso di eventi accidentali.

Al termine dell'esecuzione di tali interventi, deve essere data specifica comunicazione, allegando rapporto fotografico, alla Provincia di Mantova, al Comune di Casalmoro, all'ARPA di Mantova e all'A.T.S. Val Padana di Mantova.

Il nuovo assetto delle linee dei percolati, delle acque meteoriche, della vasca di raccolta acque di dilavamento e del pozzetto con tappo/paratia è rappresentato nella Tavola 2, parte integrante e sostanziale del presente atto, che sostituisce la tavola 17, parte integrante e sostanziale dell'Atto Dirigenziale n.PD/1197 del 25/07/2016.

A seguito dell'entrata in vigore del Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n.118 del 19/05/2016 *“Regolamento recante aggiornamento dei valori limite di emissione in atmosfera per le emissioni di carbonio organico totale degli impianti alimentati a biogas, ai sensi dell’art.281, comma 5, del Decreto Legislativo n.152 del 2006”* e come previsto anche dalla Regione Lombardia con la D.G.R. n.3934 del 06/08/2012, si provvede ad aggiornare i limiti emissivi del cogeneratore, che sostituiscono quelli riportati nell'Allegato Tecnico A, cap. “EMISSIONI IN ATMOSFERA”, parte integrante e sostanziale dell'Atto Dirigenziale n.21/67 del 21/03/12.

Pertanto il cap. **“EMISSIONI IN ATMOSFERA”** è così sostituito:

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Le emissioni del cogeneratore devono rispettare i valori limiti previsti dalla D.G.R. n.3934 del 06/08/2012 della Regione Lombardia, al capitolo 7.3 *“Motori”* a biogas, e precisamente:

Inquinanti	Limite Emissione motore mg/Nm ³	
NOx (espressi come NO ₂)	400	
NH ₃ (in caso di utilizzo di sistemi di abbattimento ad urea/ammoniaca)		5
CO	250	
SO ₂	150	
COT (esclusi i metanici)		100
POLVERI	10	
HF	2	
HCl	5	

(tale valore limite si intende rispettato se il biogas al momento dell'alimentazione risponde ai seguenti requisiti chimico fisici:

- Zolfo ridotto (come H₂S) < 0.1% v/v
- Cloro < 50 mg/Nmc)

Tali valori limite di emissione sono riferiti ad un tenore di ossigeno nei fumi secchi pari al 5% in volume e intesi come valori medi orari e applicati durante il normale funzionamento dell'impianto con esclusione dei periodi di avviamento/spegnimento, anomalie e guasti. Oltre ai valori di cui sopra, il protocollo analitico dovrà comprendere anche le misure di portata, temperatura ed umidità dell'effluente gassoso emesso.

Come previsto dall'Atto Dirigenziale n.PD/1197 del 25/07/2016, nel caso nell'impianto siano utilizzate, come prodotti in alimentazione, anche barbabietole tal quali, la Ditta dovrà presentare agli Enti di controllo (Provincia di Mantova, A.R.P.A. di Mantova, A.T.S. Val Padana di Mantova e Comune di Casalmoro) una valutazione dell'impatto acustico con le rilevazioni effettuate nel periodo di conferimento delle barbabietole, entro 90 giorni dal termine dell'ultimo conferimento.

Sono fatte salve tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'Atto del Dirigente del Settore Ambiente n.21/67 del 21/03/12 avente ad oggetto *"Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili"* e successive modifiche ed integrazioni, non modificate con il presente provvedimento.

La presente autorizzazione viene notificata via PEC alla Ditta SANTO STEFANO ENERGIA S.A.C.R.L. e inviata all'A.R.P.A. di Mantova, all'A.T.S. Val Padana, al Comune di Casalmoro, al Comune di Remedello, al Comando Vigili del Fuoco di Mantova, all'E- Distribuzione S.p.A., al Parco dell'Oglio Sud, al Consorzio di Bonifica Garda Chiese, alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Cremona, Lodi e Mantova e al Ministero dello Sviluppo Economico - Ispettorato Territoriale Lombardia.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla suddetta data di notifica.

Mantova, li 27/08/2019

Il Dirigente dell'Area

Dr. Giovanni Urbani

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE - AUTORIZZAZIONE N. 76779/2010 DEL 04/10/2010 - Ag. Entrate Dir. Reg. Lombardia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n.82/2005 e successive modifiche e integrazioni